

**IN BREVE n. 022-2019**

a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **OVER 65 - UNO SU TRE RISORSA PER FAMILIARI E COLLETTIVITA'**

**Il 19% si prende cura di congiunti, il 14% lo fa prendendosi cura di familiari o amici, con cui non vive, e il 5% partecipa ad attività di volontariato.**

**Questa capacità/volontà è prerogativa femminile ma si riduce notevolmente con l'avanzare dell'età, è minore fra le persone meno istruite o con difficoltà economiche.**

"In **Passi d'Argento** (sistema di sorveglianza della popolazione con più di 64 anni del nostro Paese, ndr), la partecipazione alla vita sociale è indagata attraverso diversi aspetti che si intersecano e si sovrappongono fra loro e che contemplano la dimensione economica (la partecipazione ad attività lavorative retribuite), quella civile (la partecipazione ad attività no-profit che però hanno anche un valore economico e sociale, come l'offerta di aiuto o accudimento di familiari o amici o conoscenti o attraverso attività di volontariato), quella sociale intesa come partecipazione a eventi sociali, o quella culturale come la partecipazione a corsi di formazione per la propria crescita individuale". È quanto si legge in una nota di Epicentro, portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura dell'Istituto superiore di sanità. [**continua**]

### **LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo\\_id=74306&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=74306&fr=n)

## **DAL 2010 PERSI 43.000 OPERATORI SANITARI**

Dal rapporto sul personale in Sanità stilato dalla NEBO RICERCHE PA: persi in 7 anni 43mila operatori sanitari: da 652.585 unità nel 2010 a 609.199 nel 2017, meno 6,6%. Area medica da 110.734 a 103.110 ... e attualmente anche meno.

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



**"le Eccellenze del sistema produttivo ed economico"  
dedicato ad Aurora, nel centenario della fondazione**

Data di emissione 24 maggio 2019

## **PENSIONI, ECCO QUANDO PARTIRÀ IL NUOVO SALASSO** a cura di Michele

Poerio - presidente Feder.S.P.eV. e segretario generale Confedir

A giugno (dopo le elezioni europee) scatterà il taglio delle cosiddette pensioni d'oro insieme al blocco più o meno parziale della perequazione voluti fortemente dai 5 stelle, tanto da farne una delle loro principali bandiere elettorali.

Da precisare che si tratta, diversamente da quanto affermato dal neo presidente Inps, Pasquale Tridico, voluto dai Pentastellati, di un vero e proprio taglio "netto" senza alcun ricalcolo dei contributi versati, senza precedenti per entità (dal 15 al 40% sopra i 100.000 € lordi anno) e per durata (5 anni).

Abbiamo inviato all'Inps migliaia di diffide dal procedere ad applicare i tagli alle pensioni previsti dalla legge di bilancio, ma si è trattato di un gesto politico oltre che preventivo per evitare che qualche giudice ritenesse incompleto l'iter amministrativo del ricorso, rigettandolo.

Non sono state, quindi, queste diffide a bloccare momentaneamente i tagli (o sarebbe meglio dire i furti) alle nostre pensioni.

Il motivo principale del rinvio è stato quello di scavallare la data del 26 maggio delle elezioni europee con l'idea di recuperare qualche voto.

L'Inps, da parte sua, sostiene che il ritardo del "recupero" previsto ai commi 260 e 261 dell'art.1 della legge di bilancio 2019 sia stato determinato da una direttiva governativa che dava priorità a "quota 100" e al "reddito di cittadinanza".

Si tratta di una furbata elettoralistica che offende l'intelligenza dei pensionati considerati da questi alla stregua di "una mandria di buoi".

Non è chiaro ancora, al momento, se sulle pensioni in pagamento nel mese di giugno il "furto" sarà effettuato in unica soluzione o rateizzato.

In caso di unica ritenuta la pensione sarà notevolmente inferiore a quella percepita a maggio, e proprio in coincidenza delle scadenze fiscali.

Stanno sorgendo, inoltre, varie complicazioni.

Da uno studio della Uil emerge che, con l'introduzione della cosiddetta pensione di cittadinanza, due pensioni di pari importo lordo (la prima frutto di contributi e la seconda puramente assistenziale), generano trattamenti netti differenti: più bassa la prima (su cui grava l'imposta sul reddito) nonostante sia il risultato di versamenti, più alta la seconda (perché la pensione di cittadinanza è esentasse).

Si annunciano perciò migliaia di ricorsi alla magistratura sia civile che contabile.

Come se ciò non bastasse vi è una chiara discrasia tra le norme della legge di bilancio (art.1 c. 261-263) e la circolare applicativa dell'Inps (la n°62 del 7/5/19).

Ma questo aspetto lo approfondiremo nei prossimi giorni.

Pensiamo, intanto, a sommergere questo governo di ricorsi e di ricordarci in modo adeguato dei protagonisti di questo ennesimo esproprio.

## **TAR PIEMONTE SEZ. PRIMA - SOLO MEDICI OSPEDALIERI e CONVENZIONATI RICETTARIO SSN** da SNAMI Bologna

Il Tar di Torino ha annullato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 22 giugno 2018, n. 40-7097, che estendeva ai medici specialisti delle strutture private accreditate la possibilità di prescrivere a carico del servizio sanitario nazionale. Per i giudici non esiste una norma che attribuisca alle Regioni il potere di "abilitare" ad effettuare prescrizioni a carico del Ssn medici diversi già previsti nella normativa nazionale in materia. Solo i medici dipendenti o convenzionati SSN possono avere il ricettario SSN e prescrivere a carico del servizio pubblico

 [\*\*LEGGI LA SENTENZA\*\*](#)  **CTRL + clic**

## **730 e CAF - NUOVE MISURE APPLICATIVE ASSISTENZA FISCALE 2019**

### **Agenzia Entrate circolare 12E del 24 maggio 2019:**

In base alla nuova formulazione dell'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, recata dall'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, **in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.** La nuova norma conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell'importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 3 n. 600 del 1973, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell'importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. **La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente** (art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).

In particolare: l'attuale norma ha conservato dell'impianto punitivo, prima previsto, la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997), eliminando le voci della maggior imposta e relativi interessi.

La disciplina previgente, invece, prevedeva il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

### **ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 12E del 24.05.2019 (documento 110)**

### **PENSIONE - TAGLI DELLA PEREQUAZIONE** (mpe)

Nel tempo le pensioni, debito di valuta e non di valore, perdono abbondantemente il loro originario potere di acquisto e la perequazione automatica prevista non è certo sufficiente al loro equilibrio... non parliamo poi se intervengono i tagli o i blocchi, con danni annuali che si ripercuotono poi per tutta la durata della pensione, anzi decedendo il titolare poi influiscono anche sulla reversibilità.

Dopo anni di blocco, per il 2019 era previsto il ripristino del meccanismo perequativo, ma sono intervenuti ulteriori stop...quanto?

Caro lettore vai nel sito INPS entra nell'area MyInps e col -PIN- potrai vedere i tuoi cedolini di pensione:

- prendi il cedolino di ottobre 2018 (dico ottobre perché se hai fatto il 730 colla pensione di novembre potresti avere conguagli fiscali)
- prendi quello di gennaio 2019 - l'Inps aveva fatto i calcoli e pagato il rateo prevedendo il ritorno del normale meccanismo perequativo ... una discreta cifretta in questi tempi!!!
- prendi il cedolino di giugno 2019 ed avrai l'amara sorpresa del «furto» .... cui tutti i percettori di trattamenti oltre 3 volte il minimo Inps sono toccati.

Il minimo Inps nel 2002 era € 392,69, oggi anno 2019 è pari a 513,00 euro, lo scorso anno era 507,41 euro: questi i dati ufficiali di svalutazione ... ma se vai al mercato a comprare frutta e verdura ... ebbene ... più tristi sorprese!

Ecco il perché dei ricorsi !!!

## NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



### **Dittico con 2€ Italia 2019 Fdc - 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci**

Dittico, a corso legale, composto da:

- Euro 1;
- Euro 2 dedicato al 500° Anniversario della morte di Leonardo Da Vinci. Dritto: particolare del dipinto Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci.

In confezione Originale Zecca Italiana.

Tiratura 20.000 pz.

Prezzo € 29,00



### **Serie Divisionale Italia 2019 - Fdc - 9 pz**

Serie divisionale, a corso legale, composta da:

- Centesimi 1,2,5,10,20,50;
- Euro 1,2;
- Euro 5 (Ag) dedicato al Centenario della scomparsa di Cesare Maccari.

Dritto: veduta della facciata di Palazzo Madama in Roma, sede del Senato della Repubblica. Rovescio: raffigurazione di Cicerone che denuncia Catilina nell'affresco del 1880 del pittore e scultore

Cesare Maccari custodito a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma.

In confezione originale Zecca Italiana.

Tiratura 10.000 pz

Prezzo € 59,00

**PROFESSIONE CHIRURGO. COME GESTIRE L'INVECCHIAMENTO?** da QuotidianoSanità di martedì 28 maggio 2019

La statunitense Society of Surgical Chairs ha chiesto ai propri associati indicazioni circa l'età in cui i chirurghi possano essere considerati "vecchi". La maggior parte si è espressa a favore di esami delle performance e dello stato psico-fisico a partire dai 65 anni **[continua]**

**LEGGI IN**

**[http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo\\_id=74375&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74375&fr=n)**

## **DIRITTO AL RIMBORSO DELL'IRPEF PAGATA SULLA PENSIONE RESTITUITA ALL'INPS**

Il pensionato che non deduce nella dichiarazione dei redditi l'Irpef pagata sulla pensione successivamente restituita all'Inps mantiene il diritto a chiedere il rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate delle imposte, indebitamente versate, entro due anni dal momento in cui è avvenuta la restituzione della pensione (art. 21 d.lgs. n. 546/92).

Infatti l'art. 10, comma 1, lett. d bis, T.u.i.r. riconosce solo al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza, una forma di restituzione per compensazione) e il mancato esercizio di tale facoltà non preclude la possibilità di ricorrere all'ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).

*Corte di Cassazione civ.sez.V - Ordinanza numero 12912 pubb. il 15 maggio 2019*

## **AG.ENTRATE/FISCO OGGI (28 MAGGIO 2019) - MODELLO 730 GIA' INVIATO: SI PUO' ANNULLARE**

**Tutti i dati precedentemente inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate**


Chi ha già inviato il 730 e ha riscontrato degli errori, dal 28 maggio può annullarlo e presentare una nuova dichiarazione tramite l'apposita applicazione web. L'annullamento si può fare solo una volta e nel caso di dichiarazione congiunta deve essere richiesto esclusivamente dal dichiarante. Per tornare sui propri passi c'è tempo fino al prossimo 20 giugno.

In questo caso, tutti i dati precedentemente inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate.

Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, è necessario trasmetterne una nuova. In caso contrario la dichiarazione risulterà omessa. Il nuovo 730 può essere inviato dopo 24/48 ore dall'annullamento del precedente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla specifica [sezione](#) del sito di assistenza.

**CTRL + clic**



## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE PER PATOLOGIE ESENTI**

### **Domanda**

E' possibile detrarre le spese sostenute per un familiare non a carico per patologie esenti?

### **Risponde G. Napolitano**

Le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico ([circolare n. 55/E](#) del 14 giugno 2001, *paragrafo 1.2.8*). In questo caso, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell'Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia ([circolare n. 15/E](#) del 20 aprile 2005, *paragrafo 5*) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest'ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), è possibile, invece, indicare l'intero importo delle spese.

## **AGENZIA ENTRATE/COMUNICATO STAMPA - SCENDONO GLI INTERESSI PER I RUOLI PAGATI IN RITARDO: DAL 1° LUGLIO TASSO FISSATO AL 2,68%**

Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento. Un provvedimento (vedi documento allegato) del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (in data 23.05.2019) porta infatti dal 3,01% - stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018 - al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

Il nuovo tasso d'interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.

**Che cosa sono gli interessi di mora** - Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora.

Secondo quanto prevede l'articolo 30 del Dpr n.602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo - esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.

La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia.

**ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento n.148038 del 23.05.2019 (documento 111)**

### **GUIDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

- **Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**

Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019, chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Stessa agevolazione confermata per chi acquista, entro l'anno in corso, un box, un posto auto o una casa in un edificio interamente ristrutturato.

<https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/ristrutturazioni-edilizie-agevolazioni-fiscali-maggio-2019>

- **Bonus mobili ed elettrodomestici**

Confermata, ancora per un anno, la detrazione Irpef del 50% sugli acquisti di nuovi mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile sul quale sono stati effettuati determinati interventi edilizi. Lo sconto d'imposta può essere richiesto solo se la ristrutturazione è iniziata a partire dal 1° gennaio 2018.

<https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/bonus-mobili-ed-elettrodomestici-maggio-2019>

- **Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**

Proroga al 31 dicembre 2019 per le detrazioni "maggiorate" Irpef/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In linea generale vengono confermate le detrazioni nella misura del 65% (l'importo massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di intervento che si effettua).

<https://www.fiscooggi.it/guideagenzia/agevolazioni-fiscali-risparmio-energetico-marzo-2019>

## **MIN.LAVORO - UTILIZZO DELLA CARTA RDC** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 19 aprile 2019, relativo agli utilizzi della Carta RdC, di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazione, dalla Legge 26/2019).

6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:

- giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- armi;
- materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- servizi finanziari e creditizi;
- servizi di trasferimento di denaro;
- servizi assicurativi;
- articoli di gioielleria;
- articoli di pellicceria;
- acquisti presso gallerie d'arte e affini;
- acquisti in club privati.

## **ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Decreto Interministeriale 19.04.2019 (documento 112)**

### **CORSA AL RISCATTO AGEVOLATO** (mpe)

#### **DL 4/2019 in legge 26/2019**

##### **Articolo 20 - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della

medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi (*tra l'anno del primo e quello*) dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria (*parificandoli a periodi di lavoro*). Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere (*per il riscatto di cui al comma 1*) può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in (*un massimo di 120*) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. (*Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti*).

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. (*E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo*). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.»

(*6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:*

*a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5).*

Notevole il numero delle domande (quasi il doppio delle previste) per il riscatto agevolato, che dà la possibilità a quanti sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e non hanno alcuna posizione previdenziale Inps antecedente a tale data e quindi totalmente in regime contributivo, di validare gli anni del corso legale di laurea (esclusione dei periodi fuori corso e a patto che sia stato conseguito il titolo di studio), ai fini di una maggior anzianità contributiva con riflessi anche sul quantum per una maggior contribuzione che seppur minima non va persa, ai fini dell'assegnazione di pensione (l'anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e

per la determinazione della relativa misura tenendo presente che la rivalutazione della contribuzione versata avviene dalla data della domanda di riscatto e non dall'anno a cui si riferisce il riscatto).

L'agevolazione è introdotta in via sperimentale per tre anni e cioè fino al 2021 con fondi limitati.

E' caduto il limite di età dei 45 anni di età e possono essere riscattati al massimo 5 anni (anche non continuativi) dei periodi ammessi non soggetti a contribuzione, purché ricadenti dopo il 1 gennaio 1996 (restano fuori coloro che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31.12.1995. Ne consegue che coloro che hanno frequentato l'università a cavallo degli anni 1995/1996, conseguendo il relativo diploma dopo il 31.12.1995, possono riscattare nella forma agevolata solo gli anni di frequenza del corso di studio successivi al 31.12.1995). L'onere è pari a 5.240 euro per anno di università da riscattare, si tratta del 33% (aliquota massima Inps) moltiplicato per il reddito minimo di artigiani e commercianti, cioè euro 15.710/anno, e ritoccato del carovita. Può essere spalmato in 120 rate mensili senza interessi di dilazione e totalmente deducibile ai fini fiscali.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i seguenti canali:

1) WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS, dal sito Internet Inps attraverso i seguenti percorsi:

- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: **Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Riscatto di periodi contributivi**

- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: **Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati**

2) Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

3) Patronati e intermediari dell'Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso del PIN.

Colla circolare n.36/2019 l'Inps fornisce le modalità applicative **(vedi documento 56/2019)**.

## **COME SI RIVALUTANO I CONTRIBUTI VERSATI (SISTEMA CONTRIBUTIVO)**

I contributi accantonati sono rivalutati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all'incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.

<b>Anno</b>	<b>Tasso di capitalizzazione</b>	<b>Rivalutazione Montante al</b>
2018	1,005205	31.12.2016
2017	1,004684	31.12.2015
2016	1,005058	31.12.2014
2015	1,000000	31.12.2013
2014	1,001643	31.12.2012
2013	1,011344	31.12.2011
2012	1,016165	31.12.2010
2011	1,017935	31.12.2009
2010	1,033201	31.12.2008

In base a quanto emerge dalla tabella, il capitale depositato presso l'Inps ha dei rendimenti molto bassi, che hanno toccato il fondo relativamente all'anno 2015 (nessuna rivalutazione del capitale maturato al 31 dicembre 2013), e che stentano a riprendersi.

La pensione contributiva è bassa non soltanto per la scarsità del rendimento del capitale, ma anche e soprattutto a causa dei **coefficienti di trasformazione**, ancorati alle così dette speranze di vita. Più aumenta la vita media più diminuiscono i coefficienti di trasformazione.

I coefficienti di trasformazione del 2019 sono notevolmente ridotti, rispetto a quelli del triennio 2016-2018, con corrispondenti riduzioni dell'assegno.

A loro volta, i coefficienti del triennio 2016-2018 sono stati ridotti rispetto ai coefficienti precedentemente vigenti, e così via, con un peggioramento continuo che va di pari passo con l'innalzamento dell'età pensionabile.

## **CASSA PROFESSIONISTI - PARTO GEMELLARE INDENNITA' SINGOLA**

Il professionista ha diritto all'indennità di maternità -singola- anche in caso di parto gemellare o di adozione di due bambini: 80% dei cinque dodicesimi del reddito professionale dichiarato.

Il contributo è dovuto dalla cassa anche al padre al posto della madre (Corte Cost. sent. 385/2005).

*Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - sentenza numero 14676 pubbl.29 maggio 2019*

## **INPS - OSSERVATORIO PENSIONI: GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI**

(da sito Inps)

È stato pubblicato l'Osservatorio sulle **pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP)**, con i dati sulle prestazioni vigenti al 1° gennaio 2019 e liquidate nel 2018.

Il numero delle **pensioni vigenti al 1° gennaio 2019** è pari a 2.913.778, in aumento dello 1,7% rispetto all'anno precedente (2.864.050). L'importo complessivo annuo (tredici mensilità) delle pensioni è di 72.028,1 milioni di euro, con incremento del 3,9% rispetto al 2018 (69.328,8 milioni di euro).

Per quanto riguarda la **ripartizione per cassa**, il 58,9% delle pensioni è erogato dalla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), seguita dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) con il 37,8%. Le altre casse rappresentano complessivamente il 3,3% del totale. Con riferimento all'importo complessivo annuo, risulta che il 61,8% è a carico della CTPS (1.995,68 euro), il 31,3% a carico della CPDEL (1.575,09 euro) e il rimanente 6,9% è erogato dalle altre casse, con importi che variano da 1.437,40 euro mensili per la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), a 4.541,26 euro per la Cassa Pensioni Sanitari (CPS).

### **Pensioni GDP: dati per categoria e sesso**

Per quanto riguarda le prestazioni **vigenti** al 1° gennaio 2019, emerge che il 58,6% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle donne, contro il 41,4% erogato agli uomini.

Relativamente alle pensioni **liquidate** nel 2018, la categoria delle pensioni di **anzianità/anticipate** è la più numerosa con il 48,7% del totale e importi complessivi annui pari a 2.779,1 milioni di euro (60,4% del totale). Le **pensioni ai superstiti** rappresentano il 25,9% del totale come numero e il 12,7% come importo. Infine le pensioni di **vecchiaia** e di **inabilità** sono rispettivamente circa il 21% e il 5%, sia nel numero che nell'importo.

### **Pensioni GDP: dati per area geografica**

La **distribuzione** per area geografica delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2019 mette in evidenza che il maggior numero delle prestazioni è concentrato al Nord (41% del totale nazionale), seguito dal 36% al Sud e nelle isole e dal 22,9% al Centro. Esiguo il numero delle pensioni erogate all'**estero**, pari allo 0,1% del totale.

Le regioni con il maggior numero di pensioni pubbliche sono la Lombardia e il Lazio, che erogano rispettivamente l'11,8% e l'11,6% del totale, seguite dalla Campania (9,2%) e dalla Sicilia (8,3%). Le regioni che erogano il minor numero di pensioni sono la Valle d'Aosta (0,2%), il Molise (0,6%) e la Basilicata (1%).

#### **Pensioni GDP: dati per età, categoria e importo**

L'età media complessiva dei titolari di pensioni di **vecchiaia e anzianità/anticipate** è di 73,9 anni per gli uomini e di 73,8 per le donne. Quella dei titolari di pensione di **inabilità** si discosta di oltre tre anni tra i due sessi (70,7 per gli uomini e 74,1 per le donne). L'età media della categoria **superstiti** è molto differenziata tra i due sessi, essendo pari a 71,7 anni per gli uomini e a 78,8 anni per le donne.

Il 16,4% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 48,4% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 26% tra 2.000 e 2.999,99. Il 9,2%, infine, ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.